



Allegato alla delibera di Consiglio n. 72 dd 19 dicembre 2013

Il Sindaco
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Comunale suppl.
F.to dott.ssa Chiara Luchini



COMUN GENERAL DE FASCIA
Servizio Entrate



COMUNE DI POZZA DI FASSA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.DD.

IN VIGORE DAL 01.01.2014

CAPO I GESTIONE DELL'ACQUA

art. 1 PREMESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Per utenze si intende, in linea di principio, il titolare del contratto di fornitura che, normalmente, coincide con l'esistenza di un contatore.

Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle utenze servite da ogni contatore.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi. E' comunque esclusa la fornitura per usi agricoli cioè per l'innaffiamento ed irrigazione dei campi e prati, esclusi orti e piccoli giardini.

Sono quindi istituite le seguenti categorie di fornitura:

A	USO DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
B	USO NON DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici di qualsiasi specie (Alberghi, bar, esercizi commerciali e artigianali, uffici e simili. Si considera destinata ad uso promiscuo l'acqua utilizzata sia per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici che per attività non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo. Quando l'acqua debba servire diversi usi, soggetti a differenti tariffe, ed il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempre che non si tratti di forniture temporanee, può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo. In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un'unica presa)
B1	Uso edifici a destinazione pubblica ed impianti sportivi	Enti pubblici, scuole, case di cura e di riposo, ospedali, etc.. ed impianti sportivi (piscine, etc.)
B2	uso abbeveramento zootecnico	Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'abbeveramento degli animali.
B3	Uso allevamento ittico	Per vasche allevamenti ittici.
B4	uso produzione di neve programmata	Produzione della neve
B5	Allacciamenti a carattere temporaneo	Cantieri.

B6	Bocche antincendio	Idranti, bocche antincendio, etc..
----	---------------------------	------------------------------------

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

I consumi relativi alle singole categorie sono rilevati sulla base delle indicazioni di appositi contatori o con altri sistemi idonei al rilevamento del consumo.

Eventuali forme provvisorie possono essere conteggiate a forfait.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;**
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;**
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.**

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), e c) le erogazioni sono distribuite senza contatore, per l'obiettiva impossibilità di installazione durante i periodi invernali a causa del gelo.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;**
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;**
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, carico degli automezzi antincendio, addestramento o controlli di efficienza degli impianti da parte del personale abilitato allo scopo (vigili del fuoco) E' consentito anche prelevare acqua dalle bocche antincendio da parte del personale del Comune.**
- IV. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).**

Per l'alimentazione di bocche antincendio, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura. Gli idranti e le bocche antincendio all'interno di edifici, stabilimenti, cantieri, sono soggetti al pagamento di una quota annua. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Per l'annaffiamento di orti e piccoli giardini, per fontane e piscine che scaricano al di fuori della pubblica fognatura o nelle condotte delle acque bianche, o per altri usi analoghi, il Comune può autorizzare l'installazione di un misuratore separato. Il contatore dovrà essere installato sullo stesso allacciamento predisposto per l'immobile di riferimento e dovrà alimentare un impianto idrico completamente separato dall'impianto per uso civile. Condizioni e modalità per la fornitura saranno stabilite dal Comune di volta in volta con separato provvedimento.

art. 4 FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua potabile verrà effettuata direttamente ai proprietari degli stabili. Potrà essere ottenuta pure dagli inquilini però all'atto del contratto sono tenuti a presentare l'autorizzazione del proprietario.

I cantieri edili riguardanti nuove costruzioni o consistenti ristrutturazioni, dovranno richiedere l'allacciamento provvisorio all'acquedotto comunale per la fornitura e l'utilizzo dell'acqua nel cantiere stesso. L'autorizzazione verrà rilasciata unitamente alla concessione edilizia previa sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua per uso cantiere redatto dall'ufficio tributi oppure dal Servizio Entrate-Comun general de Fascia secondo i criteri previsti nell'allegato B al presente regolamento .

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura dovrà essere effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponderà ai sensi di legge.

Nel caso di edifici per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, è consentita la fornitura dell'acqua sia singolarmente a tutti i proprietari con i contatori individuali (solo per forniture già esistenti) sia cumulativamente con contatore unico (nuove forniture) sempre che i proprietari stipulino un unico contratto.

Sia nel caso di edificio condominiale sia nel caso di edificio non condominiale servito da un unico contatore, il sottoscrittore del contratto sarà considerato quale responsabile cui far riferimento per le fatturazioni e per ogni altro obbligo conseguente, esonerando in tal modo il comune da eventuali riparti su più utenze.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto. Per contro il proprietario del terreno attraversato deve autorizzarne l'attraversamento, a cura e spese dell'utente, laddove arreca minor danno.

art. 5 CONTRATTO PER LA FORNITURA

La distribuzione dell'acqua sarà concessa all'utente previa sottoscrizione del contratto di fornitura in carta resa legale, secondo lo schema che sarà predisposto a cura del Comune.

Ogni somministrazione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualsiasi momento per giustificati motivi, anche senza preavviso se ciò fosse dettato da cause di forza maggiore, e senza indennità.

La forma del contratto comporta, da parte dell'utente, l'obbligo di osservare e rispettare senza riserve ed eccezioni, le condizioni del presente regolamento.

Il contratto entra in vigore dal giorno della sottoscrizione dello stesso, e scade il 31 dicembre dello stesso anno, salvo disdetta scritta di una delle parti. Si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta scritta. La disdetta dovrà essere fatta servendosi degli appositi moduli predisposti a cura del Comune ed avrà decorrenza dal giorno successivo all'ultima lettura, che avverrà entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

Il rinnovo s'intenderà fatto alle condizioni del regolamento ed alle tariffe in vigore nel giorno del rinnovo.

art. 6 VINCOLO DI CONCESSIONE

E' riservato al comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

art. 7 INTERRUZIONE EROGAZIONE

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressioni dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una continuità assoluta di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

Per l'interruzione richiesta dagli utenti la domanda dovrà essere fatta da questi al Comune 3(tre) giorni prima della data scelta e nella rigorosa osservanza di quanto disposto dall'art. 23. Né in questi

casi né in quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III

APPARECCHI DI MISURA –ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

art. 8

APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà dell'Ente.

Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare nell'atto della domanda di allacciamento.

L'apparecchio di misura è fornito all'utente dal Comune, che ne rimane proprietario.

L'installazione è effettuata direttamente dall'utente, con spese a proprio carico.

Ogni singolo insediamento con allacciamento per uso non domestico e promiscuo e ogni singola unità immobiliare, anche se di stesso proprietario o locatore, devono essere muniti di proprio misuratore di consumo fatti salvi i casi previsti dall'art. 4.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi da gelo e manomissioni.

Nel caso di guasti e manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché esso possa provvedere alle relative riparazioni e sostituzioni.

L'utente ha l'obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute per la riparazioni o le sostituzioni del contatore causate da fatti a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

art. 9

VERBALI DI POSA O RIAPERTURA CONTATORE

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Al misuratore viene applicato il sigillo del Comune, che potrà essere rimosso solamente dal personale autorizzato dal Comune. Eventuali manomissioni o rimozioni del sigillo sono considerate alla stregua di alterazioni non autorizzate dall'apparecchio.

art. 10

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e gli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente, se reperibile.

Art. 11

LETTURA DEI MISURATORI

Le letture generali dei contatori saranno effettuate a scadenze disposte dall'Amministrazione comunale.

Potranno comunque essere effettuate singole verifiche sia dei contatori che degli impianti di distribuzione.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche da diritto al Comune di ridurre l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Il Comune potrà chiedere all'utente l'autolettura del contatore mediante consegna/spedizione agli uffici comunali di apposito modulo di dichiarazione come potrà avvalersi di addebitare in base a stime sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi. Nel caso non pervenisse l'autolettura da parte dell'utente il Comune potrà procedere alla fatturazione sulla base di un consumo presunto determinato con la media dei consumi dei tre anni precedenti a quello considerato o, in assenza di tale dato, all'ultimo consumo annuale misurato.

art. 12

QUANTIFICAZIONE LETTURA

In base alle letture rilevate l'ufficio procede entro il 31 agosto dell'anno successivo al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.

art. 13

FACOLTA' DELL'UTENTE

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

art. 14

DETERMINAZIONE CONSUMO PER GUASTO CONTATORE

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo, per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media degli ultimi 3 (tre) anni precedenti a quello del malfunzionamento. In assenza di tale dato si prenderà l'ultimo consumo letto o, se anche tale lettura non fosse disponibile, o in base all'art. 23 norma transitoria.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

TARIFFE E PAGAMENTI

art. 15

COMPOSIZIONE TARIFFA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio relativo alla captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile.

La tariffa è composta da una quota fissa e una variabile, è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, come previsto dal sistema tariffario approvato dalla Provincia Autonoma di Trento d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni.

La fattura relativa comprende un numero di quote fisse corrispondente al numero di unità abitative/produttive servite dal singolo contatore.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali, intesi come prima fascia di consumo relativa alle necessità domestiche fondamentali. Sono inoltre

previste maggiorazioni della tariffa base unificata per le fasce di consumo eccedenti il consumo base, allo scopo di contenere gli sprechi.

Presso il Comune sarà tenuto uno schedario, contenente la lettura dei consumi annuali di ogni utente.

art. 16

RISCOSSIONE

Alla riscossione sarà provveduto mediante fatturazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulla fattura stessa.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza della fattura, il Comune invierà all'utente un avviso bonario di pagamento.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) dalla data di scadenza di pagamento dell'avviso bonario, verrà emesso un sollecito di pagamento addebitando gli interessi legali per i giorni suddetti nella misura del tasso in vigore, le spese di notifica e quelle di istruttoria della pratica pari ad € 5,00.

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dall'invio del sollecito, il Comune si riserva la facoltà di ridurre l'erogazione dell'acqua.

Qualsiasi contestazione relativa alla fattura dovrà essere effettuata entro la data di versamento riportata del documento.

art. 17

DELIBERAZIONE TARIFFE

Le tariffe ai consumi di cui alle categorie previste dall'art. 2 del presente regolamento, e le quote annuali per le bocche antincendio sono deliberate **dalla Giunta Comunale** nelle forme di legge.

È stabilito anche il costo fisso per ogni categoria; nel caso di derivazioni condominiali il costo fisso va moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.

art. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

Per il recupero del credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e s.m. o si provvederà in forza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, così come confermato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

INDENIZZI

art. 19

INDENIZZI PER SOSPENSIONE FORNITURA

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio di fornitura dell'acqua derivanti da cause di forza maggiore. Egli è tenuto immediatamente a dare avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso dell'avvenuta interruzione all'Ufficio comunale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 20

SPESE A CARICO UTENTE

Tutte le spese riguardanti tasse, noli, bolli, IVA, etc. relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

art. 21

PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto previsto all'art. 5.

art. 22

MODIFICHE REGOLAMENTO

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale modificare in qualsiasi tempo in tutto od in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi od i regolamenti dello Stato.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

art. 23

NORMA TRANSITORIA

Dal 1° gennaio 2000, per le utenze che non avessero ancora installato il contatore, la determinazione dei corrispettivi avverrà in relazione a un volume di consumo presunto secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 17568 di data 30 dicembre 1996 della Giunta provinciale di Trento.

Sarà facoltà dell'utente richiedere l'installazione del contatore – a cura e spese del medesimo – alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente regolamento per i nuovi allacciamenti.

Nel caso di rifacimento degli allacciamenti esistenti dovrà essere comunque installato il contatore e richiesta una nuova autorizzazione come per i nuovi allacciamenti. La distribuzione dell'acqua sarà concessa previa autorizzazione del contratto di fornitura ed alle condizioni previste dal presente regolamento.

art. 24

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

CAPO V

NORME TECNICHE

art. 25

ALLACCIAMENTO

L'acqua sarà erogata sia agli stabili fronteggianti le strade canalizzate sia gli stabili fronteggianti strade sprovviste di condutture. I lavori di allacciamento al pozzetto di derivazione comunale per entrambi i casi sono a carico del richiedente.

Tali lavori, su suolo comunale, saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale o direttamente dal proprietario come indicato in contratto di fornitura.

Resta inteso che i lavori all'interno del pozzetto di distribuzione sono di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, mentre gli oneri:

- installazione di contatore

– saracinesche, etc.

dalla derivazione fino al contatore compreso, sono a carico dell'utente.

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento si deve far domanda che dovrà essere stesa su apposito modulo, reso legale, predisposto a cura del Comune. La domanda deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante. La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile. Ove il richiedente non sia proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Alla domanda devono essere allegate n.2 copie (di cui una in bollo) dei seguenti elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato:

- estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale o fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia, con l'indicazione degli allacciamenti al pozzetto comunale;
- planimetria in scala non inferiore a 1:500, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto di allacciamento all'acquedotto comunale dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, con l'indicazione del pozzetto pubblico di allacciamento, lunghezza dei percorsi, diametri e tipo di materiali impiegati;
- selezione tipo con indicazione della profondità di posa (minima di m. 1,00), rivestimenti e protezioni delle tubazioni e modalità di ripristino stradale o dei terreni;
- eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire e relazione tecnica.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla presentazione delle ricevute del versamento cauzionale, di contributi spese, diritti di allacciamento od altro stabilito dall'Amministrazione comunale – la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione stessa – a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso, ed all'osservanza del disposto di cui all'art. 14.

PRESE D'ACQUA

art. 26 PRESE

Ogni edificio nuovo dovrà avere una sola presa e separata da quella degli altri edifici, partente dal pozzetto comunale posto lungo la tubazione principale più vicino allo stabile da allacciare.

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente regolamento potranno mantenere le prese esistenti.

Qualora si dovesse intervenire sul ramo di distribuzione principale, o provvedere al suo ampliamento sarà a cura e spese dell'Amministrazione comunale il ripristino degli allacciamenti e sarà facoltà della stessa mantenere le utenze esistenti, sopprimerle, unificarle o modificarle a seconda delle necessità di risparmio o di interesse generale.

Tutte queste opere saranno a cura e spese dell'Amministrazione comunale. Il completamento delle opere su suolo privato sarà a carico degli utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, la condotta di distribuzione potrà essere unica e di diametro idoneo rapportato al numero delle unità abitative. In questo caso gli utenti potranno comunque munire le varie unità abitative di un contatore per le comodità di calcolo dei vari condomini, fermo restando che in caso di contestazioni, il contatore valido per l'Amministrazione al fine del conteggio dei consumi sarà quello principale fornito e omologato dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di unico contatore la bolletta sarà inviata a nome del sottoscrittore del contratto, demandando ai singoli proprietari il compito di stabilire la quota spettante ad ognuno.

Art. 27

DERIVAZIONI

Ogni derivazione comprende le valvole, di manovra, i contatori, le tubazioni e gli accessori, che si staccano dal pozzetto e giungono fino alla rete di distribuzione interna all'edificio.

Le tubazioni sono di proprietà del Comune dalla derivazione del ramo principale fino al contatore compreso, e oltre, dal contatore, escluso, alla proprietà privata sono di proprietà degli utenti.

Gli allacciamenti e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore compreso saranno eseguite dal proprietario sotto il controllo obbligatorio dell'ufficio tecnico del Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire tali opere su suolo pubblico è subordinata al versamento di una cauzione, stabilita di volta in volta dall'Amministrazione, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino del suolo pubblico interessato.

Le opere realizzate dai privati sul suolo pubblico restano di proprietà pubblica.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e qualora l'Amministrazione rilevasse l'impossibilità dell'applicazione dell'art. 9 e del presente art. 10 relativamente alla posizione dei misuratori, verrà consentita l'installazione dei misuratori stessi ai singoli piani dell'edificio in prossimità degli apparecchi di utilizzazione o in altra posizione che sia ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

In tali casi l'utente eseguirà l'impianto esterno fino al rubinetto principale di intercettazione, posto lungo la tubazione comunale principale, possibilmente a vista in luogo accessibile.

Le condotte comprese tra detto rubinetto ed i singoli misuratori sono di proprietà degli utenti e agli stessi compete la manutenzione delle condotte.

In tali casi, anche a parziale modifica delle norme contenute nelle generalità, l'impianto esterno viene eseguito a cura dell'utente fino ai misuratori, i misuratori medesimi restano di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Art. 28

DIRITTI ALLACCIAMENTO

Il contatore sarà fornito a spese del Comune, il costo dell'acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

L'utente dovrà versare una somma "una tantum" in via anticipata per diritti di allacciamento oltre alla quota forfetaria cauzionale per il ripristino del suolo pubblico. Dette quote vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

In seguito agli eseguiti depositi, verrà dato corso all'opera di presa.

Art. 29

MANUTENZIONE PRESE

Si provvederà alla manutenzione delle opere di presa nel seguente modo:

- per interventi di ripristino delle tubature in seguito a guasti od altro, insistenti sulla strada o proprietà comunale, l'utente provvederà in proprio alla riparazione nonché al ripristino della sede stradale o comunque della proprietà comunale. Il ripristino sarà a carico dell'Amministrazione qualora i guasti o i ripristini siano dovuti ad opere pubbliche o lavori sulla rete comunale
- per interventi di ripristino sulla proprietà privata l'utente dovrà provvedere a proprie complete spese
- il termine per effettuare i ripristini è fissato entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dall'individuazione della rottura od altro inconveniente.

Nel caso che il danno in qualsiasi punto della tubatura sia da addebitarsi a causa di terzi, l'Amministrazione provvederà in proprio al ripristino, provvedendo in seguito al recupero della spesa.

Art. 30

NORME TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

L'amministrazione comunale autorizza l'allacciamento all'acquedotto comunale a livello inferiore al piano stradale alle seguenti condizioni:

- siano dotati tutti gli accorgimenti tecnici per evitare inconvenienti a terzi
- il proprietario si impegnerà a sollevare come solleva, l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a qualsiasi titolo ed in ogni tempo per l'esecuzione della nuova derivazione.

Art. 31

AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico rilascia l'autorizzazione all'allacciamento idrico dopo la verifica dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate delle modifiche e precisazioni, alle quali, in sede esecutiva il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

Le opere di allacciamento per nuove costruzioni fino al pozzetto comunale saranno eseguite dall'utente.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune, nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta nuova autorizzazione.

Art. 32

COLLAUDO ALLACCIAMENTO

Terminati i lavori per cui è stato concesso il permesso, dovrà tosto essere fatta richiesta della visita di ricognizione, che l'ufficio tecnico effettuerà entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni. Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorra per la verifica, a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, in conformità al progetto approvato ed al presente regolamento nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità.

Nemmeno un metro di tubatura dovrà essere interrato se prima non sarà avvenuta la ricognizione di cui sopra.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, saranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare € 25,82 (venticinque/82) a titolo di rimborso per ciascuna visita successiva alla prima che sarà fatta gratuitamente.

Art. 33

CAUZIONE

La cauzione sarà restituita non appena accertata la regolarità di quanto realizzato e ripristinato, su richiesta del privato, stesa su apposito modulo, reso legale, predisposto dal Comune.

Art. 34

MANTENIMENTO CONDUTTURE

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserverà però il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

Restano salve in ogni caso le sanzioni penali ed amministrative qualora l'intervento dell'Amministrazione sia richiesto per negligenza o dolo del proprietario dello stabile.

CAPO VI

DIVIETI – RESPONSABILITA' – CONTRAVVENZIONI

art. 35

DIVIETO ACCESSO CABINA MANOVRA

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe e nei pozzetti di distribuzione. Sarà punito con multa variabile da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte di un impianto compresi i chiusini in ghisa. Della contravvenzione commessa da minori o legalmente irresponsabili, rispondono i genitori, o rispettivamente i responsabili ai sensi del Codice Civile.

art.36

ULTERIORI DERIVAZIONI

E' proibito agli utenti di lasciare innestare alla propria derivazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e qualsiasi altra fonte od impianto che possano inquinare o deteriorare in qualunque modo l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' necessario per quanto sopra interporre per gli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta con rubinetto e galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

E' necessario altresì adottare dispositivo atto ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica, potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

E' altresì vietato collegare impianti elettrici con le tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile ed è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di correnti vaganti.

A seguito dell'installazione del misuratore dell'acqua l'idraulico che lo ha installato dovrà autocertificare, su modulo predisposto da Comune) l'avvenuta installazione del contatore secondo quanto previsto dal presente regolamento e quindi in caso di derivazioni dell'acqua esterne al contatore sarà responsabile in solido con il proprietario dell'immobile.

art. 37

SANZIONI

Salvo i casi di falsità o di errore per i quali si provvederà a norma del codice penale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento/00) a € 500,00(cinquecento/00) .

Le infrazioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come per ogni altra contravvenzione di pulizia urbana.

art. 38

ISPEZIONI IMPIANTI

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

I dipendenti, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche visite dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indenizzi di sorta da parte dell'utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

art. 39 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUA

ART. 1 – Premesse	2
-------------------	---

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2 – Usi dell'acqua	2
ART. 3 – Impianti uso pubblico	3
ART. 4 – Fornitura dell'acqua	3
ART. 5 – Contratto per la fornitura	4
ART. 6 – Vincolo di concessione	4
ART. 7 – Interruzione di erogazione	4

CAPO III

APPARECCHI DI MISURA

ART. 8 – Apparecchi di misura	5
ART. 9 – Verballi di posa o riapertura contatore	5
ART. 10 – Rimozione o sostituzione del contatore	5
ART. 11 – Lettura dei misuratori	5
ART. 12 – Quantificazione lettura	6
ART. 13 – Facoltà dell'utente	6
ART. 14 – Determinazione consumo per guasto contatore	6
ART. 15 – Composizione tariffa	6
ART. 16 – Riscossione	7
ART. 17 – Deliberazione tariffe	7
ART. 18 – Riscossione coattiva	7
ART. 19 – Indennizzi per sospensione fornitura	7

CAPO IV

Disposizioni generali	7
ART. 20 – Spese a carico dell'utente	7
ART. 21 – Parti integranti del contratto	8
ART. 22 – Modifiche regolamento	8
ART. 23 – Norma transitoria	8
ART. 24 – Sanzioni amministrative	9

10

Capo v

Norme tecniche

ART. 25 – Allacciamento	8
ART. 26 – Prese	9
ART. 27 – Derivazioni	9
ART. 28 - Diritti d'allacciamento	10
ART. 29 – Manutenzione prese	10
ART. 30 – Norme tecniche d'allacciamento	10
ART. 31 – Autorizzazione allacciamento	11
ART. 32 – Collaudo allacciamento	11
ART. 33 – Cauzione	11
ART. 34 – Mantenimento condutture	11

CAPO VI

DIVIETI- RESPONSABILITA' - CONTRAVVENZIONI

ART. 35 – Divieto accesso cabina manovra	12
ART. 36 – Ulteriori derivazioni	12
ART. 37 – Sanzioni	12

ART. 38 Ispezione impianti	13
ART. 39 Entrata in vigore	13

13
13

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER USO PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA

CAPO I (condizioni di fornitura)

Art. 1

E' consentito il prelievo di acqua potabile, derivata dall'acquedotto comunale, da impiegare in impianti di neve programmata.

Art. 2

Ogni fornitura di acqua di cui all'art. 1 è data a titolo puramente precario e può essere fatta solo con impiego di quantità d'acqua residua dalle forniture per usi civili.

Art. 3

Ogni spesa derivante dalle forniture di cui all'art. 1 verrà addebitata pro-quota agli utilizzatori compresi i maggiori oneri che tale uso degli impianti di acquedotto potrà determinare per la normale distribuzione d'acqua per usi civili.

Art. 4

Ogni concessione potrà essere revocata, senza preavviso, per motivi tecnici o sopravvenute maggiori esigenze per gli impieghi civili dell'acqua potabile. La sospensione o l'interruzione della fornitura non dà diritto a rimborso o a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il concessionario è responsabile amministrativamente e penalmente di danni a terzi o agli impianti pubblici, dipendenti dall'impiego dell'acqua per la produzione della neve programmata. Il concessionario non può cedere ad altri l'acqua prelevata né utilizzarla per usi diversi dalla produzione di neve programmata.

Art. 6

Il concessionario, come atto di accertamento del presente regolamento, firmerà un apposito foglio di patti e prescrizioni.

Ogni abuso o inadempienza farà decadere immediatamente ed automaticamente il diritto di prelievo, salvo che il fatto non costituisca reato penale, nel qual caso si procederà di conseguenza.

Art. 7

I mc d'acqua da fatturare, non essendo possibile installare i contatori a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo, saranno calcolati moltiplicando il consumo medio orario di ogni singolo impianto di produzione della neve programmata per il numero di ore di funzionamento dello stesso.

Art. 8

Il presente disciplinare costituisce un'estensione del regolamento per il servizio acquedotto alle cui norme si fa riferimento per quanto non qui previsto esplicitamente.

Capo II

NORME TECNICHE

Art. 9

E' demandato agli organi tecnici competenti del Comune stabilire la localizzazione, sulla rete dell'acquedotto Comunale, del punto in cui sarà effettuato l'allacciamento nonché il tipo e le dimensioni degli organi di intercettazione, limitazione e misura delle quantità prelevate,

Art. 10

Il prelievo dell'acqua avverrà nella quantità determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disponibilità dell'acqua extra impieghi civili e del numero dei richiedenti, tenuto comunque conto della possibilità tecnica di portata offerta dal ramale di acquedotto interessato e senza disturbare la normale erogazione per usi civili.

Art. 11

La necessità ed il piano tecnico di erogazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici comunali competenti, unici abilitati alla manovra delle apparecchiature di regolazioni ed intercettazione.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER USO CANTIERE

CAPO I (condizioni di fornitura)

Art. 1

Per i cantieri edili riguardanti nuove costruzioni o consistenti ristrutturazioni, di dovrà richiedere l'allacciamento provvisorio all'acquedotto comunale per la fornitura e l'utilizzo dell'acqua nel cantiere stesso.

Art. 2

Ogni fornitura di acqua di cui all'art. 1 è data a titolo puramente precario e può essere fatta solo con impiego di quantità d'acqua residua dalle forniture per usi civili.

Art. 3

Ogni spesa derivante dalle forniture di cui all'art. 1 verrà addebitata pro-quota agli utilizzatori compresi i maggiori oneri che tale uso degli impianti di acquedotto potrà determinare per la normale distribuzione d'acqua per usi civili.

Art. 4

Ogni concessione potrà essere revocata, senza preavviso, per motivi tecnici o sopravvenute maggiori esigenze per gli impieghi civili dell'acqua potabile. La sospensione o l'interruzione della fornitura non dà diritto a rimborso o a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il concessionario è responsabile amministrativamente e penalmente di danni a terzi o agli impianti pubblici, dipendenti dall'impiego dell'acqua per uso cantiere
Il concessionario non può cedere ad altri l'acqua prelevata né utilizzarla per usi diversi da quella di cantiere.

Art. 6

Il concessionario, come atto di accertamento del presente regolamento, firmerà un apposito foglio di patti e prescrizioni.

Ogni abuso o inadempienza farà decadere immediatamente ed automaticamente il diritto di prelievo, salvo che il fatto non costituisca reato penale, nel qual caso si procederà di conseguenza.

Art. 7

I mc d'acqua da fatturare, non essendo possibile installare i contatori a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo, saranno calcolati tenendo conto dei mc oggetto d'intervento come da concessione edilizia. Per ogni metro cubo edificabile si presuppone un consumo annuo d'acqua pari a litri 250, il consumo d'acqua così ottenuto dovrà essere moltiplicato per la tariffa.

Art. 8

Il presente disciplinare costituisce un'estensione del regolamento per il servizio acquedotto alle cui norme si fa riferimento per quanto non qui previsto esplicitamente.

Capo II

NORME TECNICHE

Art. 9

E' demandato agli organi tecnici competenti del Comune stabilire la localizzazione, sulla rete dell'acquedotto Comunale, del punto in cui sarà effettuato l'allacciamento nonché il tipo e le dimensioni degli organi di intercettazione, limitazione e misura delle quantità prelevate,

Art.10

Il prelievo dell'acqua avverrà nella quantità determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disponibilità dell'acqua extra impieghi civili e del numero dei richiedenti, tenuto comunque conto della possibilità tecnica di portata offerta dal ramale di acquedotto interessato e senza disturbare la normale erogazione per usi civili.

Art. 11

Visto che l'installazione di contatori è da ritenersi inopportuna a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo , la necessità ed il piano tecnico di erogazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici comunali competenti, unici abilitati alla manovra delle apparecchiature di regolazioni ed intercettazione.

